



CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA

Via Brennero, 262/E - 38121 TRENTO - Tel. 0461 827176 - Fax 0461 825891
www.cab.tn.it - e-mail: segreteria@cab.tn.it - Cod. fisc. 80003330224



OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DAL CENTRO ABITATO DI NAVE SAN ROCCO.

Istituzione del divieto di transito sulla strada interpoderale demaniale via Novali.

Apposizione della relativa segnaletica prevista dal D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della necessità espressa dalla Società Co.GI. con sede in Salorno (BZ), appaltatrice per conto del Comune di Nave San Rocco, per la temporanea regolamentazione della circolazione stradale sulla strada interpoderale pp. ff. 711/3 – 2081/4 e 3890/2 a servizio delle aree residenziali e agricole in via Novali nel comune di Nave San Rocco, al fine della ristrutturazione e ampliamento della rete fognaria acque nere nel tratto di strada via Novali;

visto il disciplinare di concessione n. 962 d.d. 31.05.2010 rilasciato dal Consorzio Trentino di Bonifica al Comune di Nave San Rocco;

visto il parere favorevole di conformità urbanistica espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 20.01.2011, atto 24.01.2011;

considerate le caratteristiche della strada interpoderale in parola, in relazione all'interesse primario della sicurezza e della pubblica incolumità;

visto l'art. 6 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e le disposizioni integrative dello stesso D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360;

visto il Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.,

ORDINA

ai fini dell'attività di cui in premessa, che a partire da martedì 7 febbraio 2012 fino al 09.03.2012 e comunque fino a fine lavori, sulla strada interpoderale demaniale via Novali a servizio delle aree residenziali e agricole nel comune di Nave San Rocco sia istituito il temporaneo divieto al transito veicolare.


Tali limitazioni viabilistiche dovranno essere regolarmente palesate al pubblico mediante la collocazione di appropriata e regolamentare segnaletica stradale, posta con un preavviso di almeno 48 ore, a cura, spese e sotto la responsabilità dell'impresa operante i lavori, a cui viene prescritto l'onere della riduzione progressiva dell'area di cantiere nella finalità di limitare il disagio alle proprietà residenziali e all'accesso dei fondi agricoli per eventuali necessitanti attività degli stessi.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992).

Trento, li 02 febbraio 2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dott. Alfonso Bonincontro)



La presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Sindaco del Comune di Nave San Rocco;
- Provincia Autonoma di Trento – Servizio Bacini Montani;
- Provincia Autonoma di Trento – Servizio Polizia Amministrativa;
- Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
- CO.GI. S.r.l. – Salorno (BZ).

GG/cc